

AI ASSOCIAZIONE ILLUSTRATORI  
STATUTO 2009  
(variazioni approvate dall'Assemblea Ordinaria il giorno 7.5.2009)

**DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO – DURATA**

1) E' costituita l'Associazione degli Illustratori. Detta Associazione, a carattere nazionale, è composta da autori, professionisti, artisti, i quali operano nei vari settori che utilizzano l'arte e le tecniche dell'illustrazione, che consiste nella creazione di disegni, figure composizioni e simili, anche utilizzando le tecniche fotografiche, cinematografiche o consimili, allo scopo di soddisfare una committenza o anche a fine puramente creativo.

Essa ha sede a Milano, ma potrà con delibera dell'Assemblea in sede straordinaria costituire sedi locali nel territorio nazionale.

2) L'Associazione ha lo scopo di:

- a) operare per il riconoscimento e la valorizzazione dell'attività professionale degli illustratori;
- b) rappresentare, tutelare e assistere la categoria e i singoli soci nei rapporti con le naturali controparti, nelle pubbliche relazioni interne ed internazionali, nei rapporti con i pubblici poteri, nelle relazioni con altri enti o persone;
- c) tutelare i soci nei loro interessi economici, giuridici, fiscali e sindacali ed informarli delle norme e di ogni altra notizia utile alla categoria e ai soci;
- d) promuovere lo studio e l'attuazione di tutte quelle iniziative che comunque possono essere di utilità alla categoria e ai soci;
- e) istituire servizi utili ai soci, onde facilitare la loro attività;
- f) promuovere i contatti con organizzazioni interne ed internazionali;
- g) esercitare funzioni di arbitro in relazione ad eventuali contrasti tra soci e tra soci e non soci.

3) La durata dell'Associazione è illimitata.

**SOCI**

4) L'Associazione è composta da soci effettivi e soci aderenti. Possono essere soci effettivi i professionisti dell'illustrazione che abbiano requisiti riconosciuti di attività effettiva. Possono essere soci aderenti le persone e gli enti che siano interessati all'attività dell'Associazione e alla sua crescita e promozione. I soci aderenti non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare soci onorari i soggetti che abbiano ricevuto particolari riconoscimenti della loro attività professionale e che abbiano svolto un ruolo attivo e proficuo per le finalità dell'Associazione. I soci onorari sono soci effettivi esentati dal pagamento della quota sociale annuale.

5) Le domande di ammissione vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera in merito all'ammissione dei nuovi soci.

6) La quota sociale è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Può essere versata dai soci in qualunque momento dell'anno. Per i nuovi soci, essa deve essere versata al momento dell'ammissione, quale ne sia la data.

L'iscrizione ha la validità di un anno a partire da quel giorno..

Per i soci già iscritti essa dovrà essere tassativamente rinnovata entro la scadenza pena la decadenza dell'iscrizione e di tutte le agevolazioni

7) La qualità di socio si perde per dimissioni e per esclusione.

Ogni socio è libero di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, comunicando per iscritto le sue dimissioni al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto immediato, salvo l'obbligo del versamento delle quote sociali ancora dovute fino al momento della presentazione delle dimissioni.

E' considerato dimissionario il socio che non versi la quota entro il termine fissato dall'art.6. Il socio escluso, per essere riammesso nell'Associazione, deve essere presentato da almeno tre soci effettivi e la sua ammissione è soggetta a delibera del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde, infine, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, quando si ravvisi un comportamento del socio che sia contrario agli scopi e allo spirito dell'Associazione o, comunque, all'etica professionale.

Il socio recedente o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

### **CODICE DEONTOLOGICO**

8) All'atto dell'iscrizione (per i nuovi soci) ovvero all'atto del rinnovo della quota, i soci sottoscrivono e accettano il "Codice Deontologico" approvato dall'Assemblea il giorno 7 maggio 2009.

Questo codice di etica deontologica e condotta professionale viene pubblicato e diffuso dall'AI affinché tutti i suoi membri vi si adeguino nell'esercizio della propria attività.

È un insieme di norme, accettate come condizione di adesione all'AI, che propone indicazioni e direttive di etica e condotta deontologica nell'adempimento dei propri obblighi professionali.

Obiettivo di questo codice è anche quello di allargare il rispetto di tali direttive a tutti coloro che operano e gravitano nei settori dell'illustrazione e della comunicazione visiva.

Il suo testo integrale, nella forma approvata dall'Assemblea, dev'essere inserito in bella evidenza nel sito ufficiale dell'Associazione e in tutta la modulistica relativa all'iscrizione e al rinnovo delle quote associative.

### **PATRIMONIO**

9) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote annuali di soci e aderenti;
- b) versamenti volontari dei soci e di terzi, ivi compresi eventuali contributi di Enti Pubblici o soggetti privati.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo e quello previsionale.

### **ASSEMBLEA**

10) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile, con comunicazione scritta a tutti i soci almeno quindici giorni prima, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e di quello previsionale e per la eventuale nomina delle cariche sociali in scadenza. L'Assemblea delibera, inoltre, sulle altre questioni indicate nell'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o richieste anche da singoli soci effettivi, con comunicazione effettuata al Presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea potrà nominare specifiche commissioni a tema composte su designazione dell'Assemblea da soci e anche da non soci. La presidenza di tali commissioni spetterà, comunque, a membri del Consiglio Direttivo da esso stesso nominati.

In caso di proposta di modificazione statutaria, l'avviso di convocazione deve contenere il testo della modifica richiesta.

L'Assemblea si riunisce altresì ogniqualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza, ne decida la convocazione ovvero un quinto dei soci effettivi ne faccia richiesta. In questo ultimo caso il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea entro un mese dalla richiesta, la quale dovrà contenere l'indicazione delle questioni da porre all'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione, da tenersi entro dieci giorni dalla data di convocazione della prima, l'Assemblea, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo i casi di seguito indicati, sono prese a maggioranza dei presenti.

Per le modifiche dello Statuto è necessaria la presenza di un quarto dei soci con diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Si considerano presenti a tutti gli effetti anche i soci collegati a mezzo video conferenza con il luogo ove è convocata l'Assemblea: tale facoltà deve essere indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano. Su richiesta di un quinto dei votanti la votazione può avvenire a scrutinio segreto, salvo che vi siano soci collegati in video conferenza, nel qual caso il voto dovrà avvenire solo in

modo palese.

Ogni socio effettivo in regola con le quote sociali ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea solo da altro socio effettivo. La delega non può essere conferita a chi ricopre cariche sociali, e la stessa persona non può rappresentare più di cinque soci.

11) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in apposito verbale e sono comunicate ai soci.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

12) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da un numero da 5 a 9 Consiglieri, che durano in carica tre anni.

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene scelto dal Consiglio tra i propri membri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà delegare specifici poteri a altri Consiglieri. In particolare, potranno essere nominati un Segretario e un Tesoriere con specifici compiti di amministrazione dell'Associazione di volta in volta indicati nella delibera di nomina, quali, ad esempio, la tenuta dei libri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e la gestione del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo resta in carica anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione ciò accadesse, uno o più membri dovessero perdere la loro carica o rinunciarvi, sino al raggiungimento del numero minimo di cinque membri, al di sotto del quale tutti i Consiglieri devono considerarsi decaduti.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

13) Il Consiglio si riunisce, senza formalità di convocazione, anche in video conferenza, tutte le volte che il Presidente lo richieda, per sua iniziativa o su richiesta di uno o più Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Consigliere più anziano di età presente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti, e per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, diviene determinante il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate in apposito verbale.

Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, per essere sentiti, i consulenti economici, legali, fiscali e di altre specialità.

Dopo tre assenze ingiustificate consecutive di un Consigliere, Il Consiglio

Direttivo ne può pronunciare la decadenza della carica.

14) Le candidature a Consigliere sono individuali e possono essere presentate fino all'Assemblea.

Non possono presentarsi come candidati coloro che non siano soci da almeno sei mesi.

### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

15) Organo giurisdizionale e di controllo dell'Associazione è il Collegio dei Probiviri.

Esso può essere costituito da un minimo di tre ad un massimo di 5 membri effettivi; dura in carica tre anni, al termine dei quali ne è consentita l'immediata rielezione.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Consiglio dei Probiviri è eletto per votazione dall'ASSEMBLEA dei soci. Il Collegio dei probiviri provvederà, al suo interno a designare il suo Presidente.\*

Il Collegio dei Probiviri si riunisce, di regola, presso la sede dell'Associazione, in video o tele conferenza, con preavviso di quindici giorni, salvo motivi di particolare urgenza, dietro convocazione del suo Presidente o, in sua mancanza, di due membri effettivi.

Dopo tre assenze consecutive alle riunioni di un membro effettivo, il Collegio ne può pronunciare la decadenza dalla carica e diviene effettivo il componente supplente eletto con il maggior numero di voti. Il Collegio decide a maggioranza dei suoi membri effettivi.

Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

- a) vigilare sull'osservanza delle norme statutarie, delle quali, in caso di controversia, è l'unico interprete;
- b) giudicare, in caso di impugnazione, sui provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo;
- c) dirimere le controversie tra iscritti aventi rilevanza nei rapporti associativi;
- d) proporre all'Assemblea, a tal fine anche da esso convocata, la decadenza della carica dei componenti del Consiglio Direttivo per gravi motivi o violazione dello Statuto inerenti alla carica;
- e) convocare l'Assemblea in caso di inattività del Consiglio Direttivo.

L'opposizione ad un provvedimento di esclusione di socio dovrà pervenire al Presidente dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione dell'interessato del provvedimento stesso; Il Collegio dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'impugnazione, dopo aver sentito

l'interessato.

### **REVISORE**

16) Organo di controllo amministrativo dell'Associazione è il Revisore, nominato dall'Assemblea, anche non socio. La carica, di durata di un anno, è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Revisore controlla l'amministrazione dell'Associazione e, a tal fine, almeno una volta a semestre esamina i libri contabili e ogni altro documento dell'Associazione. Può chiedere chiarimenti al Consiglio Direttivo.

Redige una relazione semestrale sull'amministrazione, che viene comunicata ai soci dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può deliberare un compenso per la carica di Revisore.

### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

17) In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e stabilirà la destinazione dell'eventuale attivo residuo dalla liquidazione, che dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

18) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla legge italiana.